

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di carni fresche di volatili da cortile**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 marzo 1981)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, date le differenze che esistono tra i vari Stati membri sotto il profilo dell'applicazione della direttiva 71/118/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE <sup>(2)</sup>, nel settore delle ispezioni e dei controlli sanitari, è necessario introdurre nel testo attuale alcune norme complementari;

considerando che, data l'introduzione delle nuove norme concernenti i controlli e le ispezioni sanitarie nonché il fatto che in taluni Stati membri la produzione di pollame effilato è tuttora importante, è opportuno prorogare la data della scadenza della deroga relativa alla macellazione e all'eviscerazione;

considerando che, per evitare delle troppo grandi disparità che possono causare distorsioni nella concorrenza, occorre uniformare i sistemi di finanziamento delle spese derivanti dalle ispezioni e dai controlli sanitari;

considerando che è necessario che le decisioni che si riferiscono specificamente alla modifica del numero massimo dei volatili che possono essere ispezionati in un'ora da un veterinario o un ausiliario, siano adottate secondo una procedura tale da assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 4, dopo il paragrafo 1, è inserito il testo seguente:

«1. bis Il numero di veterinari e di ausiliari impiegati presso uno stabilimento dev'essere sufficiente a consentire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva in materia di ispezione e di controlli sanitari, e in particolare, l'osservanza delle disposizioni dell'allegato I, capitolo IV e VI, concernente rispettivamente le ispezioni ante e post mortem;

il tempo accordato all'ispezione post mortem di ciascun volatile da cortile dev'essere sufficiente affinché detta ispezione possa essere effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VI, in particolare affinché tutte le parti degli animali possano essere ispezionate; comunque, il numero di animali che può essere ispezionato da una sola persona, incaricata di tale ispezione, non può superare le cifre indicate nell'allegato I, capitolo VI, paragrafo 31 bis; se del caso, può essere deciso di modificare o completare le norme del suddetto capitolo VI, paragrafo 31 bis, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, al fine di tener conto segnatamente dell'evoluzione della situazione sanitaria del patrimonio avicolo nella Comunità e dello sviluppo tecnico;

il veterinario ufficiale di cui al paragrafo 1 dev'essere presente nel macello almeno durante la macellazione. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, delle disposizioni particolari possono essere adottate, per i macelli aventi una capacità di macellazione non superiore a 1 500 volatili da cortile per giorno, per quando riguarda la presenza del veterinario ufficiale durante la macellazione».

2. All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Tutte le spese relative alle ispezioni, ai controlli sanitari di cui al paragrafo 1, devono gravare forfettariamente, comprese quelle dovute alle ispezioni e ai controlli effettuati nei macelli di cui al

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 del 8. 3. 1971, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 8.

paragrafo 1 bis, terzo comma, seconda frase, sul prodotto, senza diritto ad alcun rimborso pubblico».

3. All'articolo 5 bis, prima frase, le parole: «in particolare quelle dei capitoli I, II e III dell'allegato I» sono sostituite da: «in particolare quelle dei capitoli I, II, III, IV e VI dell'allegato I».

4. All'articolo 16 bis, lettera a):

— al 3° trattino, la data del 15 agosto 1981 è sostituita da quella del 15 agosto 1986;

— è aggiunto all'ultima frase il testo seguente:

«Essi inoltre inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'evoluzione della situazione nel loro paese per quanto riguarda le deroghe relative alla macellazione e all'eviscerazione, che permetta di valutare la diminuzione progressiva del numero dei macelli che beneficiano della deroga e ciò al fine di fare in modo che, al più tardi per il 15 agosto 1986, le disposizioni della direttiva relative alla macellazione e all'eviscerazione siano applicate in tutti i macelli situati sul loro territorio».

5. All'allegato I capitolo V il testo del paragrafo 23 è modificato come segue:

— nella terza frase, è iscritto «il cuore» dopo «il fegato»;

— il testo seguente è inserito dopo la terza frase: «Se i visceri sono separati dalla carcassa, il riconoscimento della carcassa a cui appartengono deve essere consentito, e devono rimanere in prossimità di questa, fino alla fine dell'ispezione».

6. Il testo del capitolo VI è sostituito dal testo seguente:

#### «CAPITOLO VI

##### **Ispezione sanitaria post mortem**

29. Tutte le parti dell'animale devono essere ispezionate immediatamente dopo la macellazione.

30. L'ispezione post mortem deve comportare:

a) l'esame visuale dell'animale abbattuto, con particolare riguardo:

— alla superficie esterna della carcassa, compresa la testa e le zampe;

— ai visceri, intestini, ventricolo succenturiato, gozzo, fegato, milza, cuore, pol-

moni, reni ed eventualmente testicoli, ovaie e ovidotto;

— alle cavità della carcassa;

b) ove necessario, la palpazione e l'incisione dell'animale abbattuto;

c) la ricerca delle anomalie di consistenza, colore, odore, e eventualmente sapore;

d) dov'è necessario, esami di laboratorio.

31. L'ispezione post mortem dev'essere effettuata in convenienti condizioni d'illuminazione; gli spazi riservati all'ispezione post mortem devono avere ampiezza sufficiente.

bis. Per quanto riguarda l'ispezione post mortem, il numero di animali che possono essere ispezionati da una sola persona incaricata dall'ispezione non può oltrepassare le cifre seguenti:

— 1 200 unità/ora, nel caso dei polli da arrostiti e di faraone;

— 600 unità/ora, nel caso delle galline ovaiole, delle oche, dei tacchini o delle anatre.

Il numero di veterinari e di ausiliari adibiti in un macello all'ispezione post mortem deve essere sufficiente per poter permettere dei periodi di riposo per il personale incaricato di questa ispezione.

Laddove una partita di volatili da cortile presenti un numero rilevante di animali malati, gli ispettori devono accordare un tempo superiore all'ispezione post mortem».

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

— entro il 15 luglio 1981, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4;

— entro il 15 agosto 1982, per quanto riguarda le altre disposizioni.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.